



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 26 maggio 2010

Modificato con delibera consiliare n. 8 del 7 aprile 2022

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art. 6 comma 8 dello Statuto Comunale, individua i criteri generali per la concessione in uso di sale e delle loro attrezzature di proprietà comunale o convenzionate.

Art. 2

Utilizzo locali comunali

1. Il Comune di Treviolo è proprietario di alcuni locali che possono essere messi a disposizione per riunioni, assemblee, mostre, con finalità consentite dalla legge, non in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica e senza scopo di lucro ad Associazioni educative, civili, patriottiche e sportive, Enti, Sodalizi, Gruppi o Movimenti socio-culturali, ivi compresi i Partiti Politici, purché ne facciano espressa richiesta, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale: condizione indispensabile è che abbiano una sede sul territorio comunale o che abbiano collaborazioni istituzionali con l'Amministrazione.

2. Tali locali possono essere messi a disposizione anche di privati cittadini residenti sempre per uso saltuario per le finalità indicate nel comma precedente.

3. Alcuni locali possono inoltre essere concessi in uso continuativo e/o esclusivo ad associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato sociale, o gruppi di cittadini residenti in posizione di quiescenza per attività ricreative, mediante stipulazione di apposita convenzione e/o disciplinare d'uso.

4. Con deliberazione di Giunta saranno identificati e assegnati ai gruppi consiliari spazi adeguati per svolgere ed esercitare il proprio mandato, ad uso gratuito, utilizzabili a rotazione e non in via esclusiva.

Art. 3

Locali adibiti ad uso saltuario

1. Si definiscono saltuarie le richieste di utilizzo delle sale per un periodo definito e non ripetitivo.

2. A mero titolo ricognitivo vengono individuati allo stato attuale i locali di proprietà comunale come indicati nell'allegato A.

3. L'eventuale eliminazione e/o indicazione di nuovi spazi che si rendessero in seguito disponibili per utilizzo saltuario, saranno individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4

Locali adibiti ad uso continuativo e/o esclusivo

1. I locali, elencati nell'allegato B a mero titolo ricognitivo allo stato attuale, possono essere concessi in uso continuativo e/o esclusivo ad associazioni sportive, culturali, ricreative, patriottiche, di volontariato sociale, gruppi musicali e bandistici locali, o gruppi di cittadini residenti in posizione di quiescenza per attività ricreative, con apposita convenzione e/o contratto d'uso (disciplinare d'uso) di cui al successivo articolo 7.

2. L'eventuale eliminazione e/o indicazione di nuovi spazi che si renderanno in seguito disponibili per utilizzo continuativo e/o esclusivo, saranno individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

DISPOSIZIONI LOCALI USO SALTUARIO

Art. 5

Concessione locali uso saltuario

1. La determinazione dei relativi canoni d'uso degli spazi di cui al precedente articolo 3 sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale all'inizio di ogni anno. Qualora non sia modificata, continua ad essere applicata la disciplina vigente
2. Detti canoni potranno essere diversificati con delibera di Giunta, a seconda degli utilizzatori indicati nel precedente articolo 2, commi 2 e 3.
3. Possono essere esentati dal pagamento del canone le attività svolte in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

DISPOSIZIONI LOCALI USO CONTINUATIVO

Art. 6

Concessione locali uso continuativo e/o esclusivo

1. La determinazione dei relativi canoni d'uso e degli spazi di cui al precedente articolo 4 sono stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale. Nel caso ricorra la fattispecie prevista dal presente articolo sarà sottoscritta apposita convenzione o contratto d'uso (disciplinare d'uso) fra l'ente richiedente e l'amministrazione, sulla scorta di uno schema definito con delibera di Giunta Comunale.

Art. 7

Convenzione per uso continuativo e canone d'uso

1. L'uso continuativo è concesso previa stipula di apposita convenzione o contratto d'uso (disciplinare d'uso), che preveda, tra l'altro, le finalità socio-culturali o gli specifici progetti che i terzi intendono realizzare, la durata, il canone d'uso, modalità di pagamento e relative sanzioni per l'inadempimento o il ritardo, eventuali cauzioni, modalità di rilascio, prescrizioni previste da leggi o regolamenti vigenti.
2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni uno, con tacito rinnovo. Fanno eccezione i gruppi consiliari per i quali la durata è da intendersi prorogata fino alla scadenza del Consiglio Comunale o allo scioglimento dei gruppi stessi.
3. Il canone di concessione, tranne il caso di esenzione, non potrà in ogni caso essere inferiore alle spese di funzionamento e di gestione ordinaria dell'unità immobiliare o porzione della stessa, oggetto della concessione in uso, e definite con delibera di Giunta.

Art. 8

Riduzioni

1. Le tariffe sono ridotte, con delibera di Giunta, per le attività culturali o sportive svolte dai residenti o svolte da parte di Enti, Associazioni e Gruppi il cui statuto o atto costitutivo non preveda il fine di lucro e che posseggano una riconosciuta finalità culturale o sociale delle iniziative rivolte al pubblico, senza costi di accesso per il medesimo o che concorrano alla realizzazione di specifici progetti culturali,

sociali, ricreativi o sportivi del Comune ed attuino iniziative a ingresso libero.

2. Una ulteriore riduzione è prevista per le attività culturali e sportive svolte a favore dei minori di anni 14.

Art.9 Esenzioni

1. Per manifestazioni nelle quali il Comune interviene quale organizzatore o patrocinatore, alle quali riconosca particolare rilievo culturale, artistico, sociale o educativo, la Giunta Comunale può disporre con proprio atto il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe previste, su presentazione di una specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.

2. Per i gruppi consiliari trova applicazione l'art. 2 comma 4.

DISPOSIZIONI GENERALI USO LOCALI

Art. 10 Utilizzo dei locali durante la campagna elettorale

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 Modalità di presentazione della richiesta di utilizzo

1. La richiesta di concessione degli spazi di cui al precedente articolo 3 deve essere presentata almeno sette giorni prima della data di utilizzo, con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa e delle specifiche attività che verranno svolte, nonché il nominativo del responsabile.

2. A tale richiesta l'Amministrazione è tenuta, entro 48 ore, a dare il proprio parere.

3. Nella domanda dovranno essere specificati:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del locale;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione e relativo recapito telefonico;
- l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
- codice fiscale o partita IVA , ragione sociale.

4. Il pagamento del canone d'uso deve essere anticipato e comprovato mediante esibizione di ricevuta. Il pagamento del canone sarà effettuato come indicato dall'ufficio competente e costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo dei locali. Sarà cura del competente ufficio comunale concordare con il concessionario le modalità di accesso ai locali.

5. La restituzione delle chiavi qualora previsto deve essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo all'utilizzo, segnalando gli eventuali inconvenienti riscontrati nell'utilizzo dei locali e gli eventuali danni provocati durante l'iniziativa.

Art. 12

Obblighi e responsabilità connessi all'utilizzo dei locali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il perfetto funzionamento delle strutture e dell'arredo degli spazi.
2. I richiedenti sono personalmente responsabili, e come tali perseguibili ai sensi di legge, per ogni danno ai beni comunali derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile ad essi quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e cose, badando che alla fine dell'iniziativa lo spazio rimanga in ordine, venga chiuso e le luci spente.

Art. 13

Esclusione dalla concessione

1. Gli organismi che per due volte riconsegnino gli spazi in particolare disordine o provochino danni, potranno essere esclusi da ulteriori concessioni.
2. Analogo provvedimento potrà trovare applicazione anche per i concessionari che non ottempereranno alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza nei pubblici locali.

Art. 14

Penali

1. Ai soggetti che, dopo aver ottenuto la concessione non usufruiscano dei locali richiesti, nulla sarà dovuto.

Art. 15

Controllo dei locali

1. L'Amministrazione Comunale potrà, tramite i competenti uffici, predisporre delle verifiche periodiche, anche a campione, sulle modalità di utilizzo, le attività svolte, lo stato dei locali e relativi arredi.

Art. 16

Revoca Rivalsa

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento, per motivi di ordine pubblico, revocare con atto motivato l'assegnazione dei locali.

2. Nessuna azione di rivalsa potrà, inoltre, essere esercitata nei confronti dell'Amministrazione comunale in caso di sospensione motivata dell'assegnazione in uso dei locali, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi, di cause di forza maggiore, o di scioperi del personale comunale addetto, tranne il rimborso del canone versato.

Art. 17

Regolarizzazione delle concessioni precarie in corso

1. L'Amministrazione comunale in sede di prima applicazione del presente regolamento provvederà a regolarizzare le concessioni precarie in corso entro 6 mesi dall'entrata in vigore mediante stipula della convenzione e/o contratto d'uso (disciplinare d'uso) ai sensi dell'articolo 6.

Allegato A

ELENCO LOCALI ADIBITI AD USO SALTUARIO

Sale del centro civico di Curnasco

Sala civica di Albegno

Locale del centro polifunzionale in frazione Roncola

Palestre comunali del territorio per utilizzo in orario extrascolastico

Allegato B

ELENCO LOCALI ADIBITI AD USO CONTINUATIVO

Sale del centro civico Curnasco

Sala civica di Albegno

Locale del centro polifunzionale in frazione Roncola

Palestre comunali del territorio per utilizzo in orario extrascolastico

Allegato C

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER USO TEMPORANEO O CONTINUATO DEI LOCALI

Le tariffe per le concessioni in uso dei locali e gli eventuali adeguamenti annuali sono determinati dalla Giunta Comunale. La Giunta è autorizzata a stabilire a titolo di tariffa d'uso importi forfetari particolari in caso di utilizzazione di una o più sale per periodi continuativi applicando i seguenti criteri:

USO SALTUARIO DEI LOCALI (art.5)

Durata uso locali	Senza riscaldamento	Con riscaldamento
Mezza giornata		
Giornata intera		
Serata		

Per mezza giornata si intende : mattina 9,00 /13,00 oppure pomeriggio 15,00/19,00

Per giorno intero si intende: dalle 9,00 alle 19,00 o fasce orarie superiori a 5 ore

Per Serata si intende: dopo le ore 20,00 e sino alle 24,00

Le richieste orarie devono comunque ricadere all'interno degli orari previsti per le mezze giornate (9,00-13,00 oppure 15,00/19,00) o per le serate (20,00 – 24,00); non possono interessare l'intera giornata con orari spezzettati. L'utilizzo minimo è di mezza giornata.

USO CONTINUATIVO E/O ESCLUSIVO DEI LOCALI (art.6)

Durata uso locali	Mezza giornata / serale Riduzione max	Giornata intera Riduzione max
a) un giorno per settimana	15% sulla tariffa	30% sulla tariffa
b) due o più giorni per settimana	20% sulla tariffa	40% sulla tariffa